




Lo scambio sul posto


- L'energia prodotta alimenta direttamente gli utilizzatori e la parte eccedente (eventuale), **da gennaio 2009** viene valorizzata economicamente dal GSE e compensata a fine anno con l'importo dovuto per l'energia prelevata
- **Da gennaio 2009 l'eventuale credito non scade più dopo 3 anni**





Lo scambio sul posto


- Quando la produzione dell'impianto non è sufficiente, viene prelevata l'energia dalla rete
- La differenza tra l'importo dovuto per il prelievo e il Contributo al conto scambio CS a cui si ha diritto, viene effettuato su base annuale





Lo scambio sul posto

Quanto costa il servizio di scambio sul posto



**Novità AEEG
Delibera ARG/elt 74/08**

Dal 2009 il servizio di scambio sul posto sarà gestito dal GSE e non più dalle imprese distributrici



Lo scambio sul posto

Delibera ARG/elt 74/08 del 3 giugno 2008

Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico economiche per lo scambio sul posto

- Si applica dal 1° gennaio 2009 e, da tale data sarà abrogata la delibera 28/06
 - ✓ Riguarda sia le produzioni da fonti rinnovabili (fino a 20 kW) sia le cogenerazioni ad alto rendimento (fino a 200 kW)
 - ✓ Sarà applicabile anche alle produzioni da fonti rinnovabili fino a 200 kW, quando usciranno i relativi Decreti applicativi
- Assegna al GSE la gestione del servizio di scambio sul posto
 - ✓ I Distributori devono comunicare tempestivamente ai clienti che le convenzioni esistenti decadono dal 01/01/2009, fornendo indicazioni sulle nuove modalità della disciplina
 - ✓ Le nuove convenzioni dovranno essere stipulate con il GSE per la sola parte relativa all'immissione dell'energia in rete
 - ✓ I prelievi di energia sono invece regolati dai venditori (trader) con i normali contratti di fornitura



Lo scambio sul posto

Delibera ARG/elt 74/08 del 3 giugno 2008

Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico economiche per lo scambio sul posto

- **Lo scambio terrà conto del diverso valore economico dell'energia immessa e prelevata, prevedendo una compensazione economica di equalizzazione**
 - ✓ In pratica non si fa più lo scambio fisico dell'energia prelevata e immessa, ma si pagherà la differenza tra quanto dovuto per l'energia prelevata e la compensazione economica ottenuta per l'energia immessa, tenendo conto del valore economico di mercato
- Viene introdotto il **Contributo in Conto Scambio (CS)**, cioè l'ammontare determinato dal GSE che, al più, garantisce l'equivalenza tra quanto pagato per l'energia prelevata e il valore dell'energia immessa
 - ✓ Nel caso in cui il valore dell'energia immessa sia superiore a quello dell'energia prelevata, tale maggior valore viene riportato a credito negli anni successivi **e non si annulla dopo tre anni**



Lo scambio sul posto

Delibera ARG/elt 74/08 del 3 giugno 2008

Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico economiche per lo scambio sul posto

- Il GSE associa un controvalore all'energia immessa in base al **prezzo zonale orario** (stabilito dall'art. 30.4 lettera b della delibera 111/06) e agli oneri di uso del sistema elettrico (trasporto e dispacciamento)
- La lettura dei contatori continua ad essere a carico delle imprese distributrici, che trasmetteranno tutti i dati al GSE
 - ✓ A loro volta, le imprese venditrici trasmetteranno al GSE i dati relativi all'onere sostenuto per l'energia prelevata (**al netto delle imposte**)
- Entro il 15 settembre 2008 il GSE dovrà predisporre e pubblicare sul suo sito un documento, approvato dall'Autorità, con i criteri di calcolo per l'applicazione della Delibera
- Gli attuali Distributori chiuderanno lo scambio sul posto per il 2008 e l'eventuale energia da riportare agli anni successivi sarà valorizzata economicamente dal GSE e mantenuta come credito economico disponibile ai fini del CS (Corrispettivo in Conto Scambio)